

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE

REGOLAMENTO CONTRODEDOTTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° DEL

SOMMARIO

ART. 1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2- DEFINIZIONI DELLE ZONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE	3
ART. 3- LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 4- PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI	4
ART. 5- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	5
ART. 6- PROCEDURE PER IMPIANTI TRA 7 E 20 WATT.	6
ART. 7- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE	6
ART. 8- IMPIANTI TEMPORANEI PER LA TELEFONIA MOBILE	7
ART. 9- REGIME TRANSITORIO PER GLI IMPIANTI ESISTENTI	7
ART. 10- RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	8
ART. 11-TUTELA DELLA POPOLAZIONE	8
ART. 12-SANZIONI	9
ART. 13- NORME DI RINVIO	9
ART. 14- ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la pianificazione, l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con lo scopo di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e regionale.

Rientrano nell'ambito del presente regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , così come definiti all'art. 3 comma 2 lettere h,i,l della legge 22-02-2001 n° 36.

ART. 2- DEFINIZIONI DELLE ZONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Sulla base degli indirizzi forniti con deliberazione Regionale 7351 del 11-12-2001 vengono definite le seguenti aree di localizzazione degli impianti:

- 1. area 1 : si definisce "Area 1" l'insieme delle parti di territorio comunale che , una per ciascun centro o nucleo abitato , sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione .
- 2. Area 2 : si definisce "Area 2" la parte di territorio non rientrante in Area 1.
- 3. Aree di particolare tutela : aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di pertinenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, parco giochi, individuate una per ciascuno dei suddetti ricettori.

Sulla base delle definizioni sopra riportate, il territorio comunale è stato pianificato per zone di decentramento in area1, area2 ed aree di particolare tutela con l'evidenziazione al suo interno del perimetro di pertinenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, parco giochi per bambini; si sono inoltre evidenziate aree "prioritarie" in cui privilegiare le eventuali richieste di nuove installazioni.

La planimetria del territorio comunale con la definizione delle aree come descritte ai commi precedenti, è parte integrante del presente regolamento.

ART. 3- LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

La localizzazione e l'installazione degli impianti oggetto del presente regolamento deve avvenire in modo da minimizzare l'impatto elettromagnetico sulla popolazione compatibilmente con la qualità del servizio svolto dagli impianti stessi e comunque in ottemperanza ai valori limite di immissione come definiti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si definisce la seguente disciplina di installazione per tutti gli impianti come indicati all'art. 1 del presente regolamento:

- a- è vietata l'installazione di qualsiasi impianto nel perimetro di pertinenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, oratori, aree a verde attrezzato con parco giochi .
- b- Nelle aree di particolare tutela, esterna alle aree indicate al punto precedente, è vietata la localizzazione ed installazione degli impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze, ai connettori di antenna, relativa a tutti gli impianti ubicati nel sito.
- c- Nella "Area 1", esterna a quella di particolare tutela, è vietata la localizzazione ed installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiori a 1000 Watt; si specifica che il valore per la potenza indicata è da intendersi come somma delle potenze, ai connettori di antenna, relativa a tutti gli impianti ubicati nel sito.
- d- Nella "Area 2" è consentita la localizzazione ed installazione di tutti gli impianti come indicati all'art. 1 del presente regolamento.

In attuazione del principio di cautela ed in coerenza alle competenze del Sindaco in merito alla salvaguardia della salute della popolazione, vengono precisate le seguenti ulteriori limitazioni:

- I nuovi impianti devono essere installati in modo tale che, i diversi edifici sensibili ubicati a distanza inferiore a 50 metri <u>dal centro elettrico dell'impianto</u>, non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; tale limitazione viene derogata nel caso in cui il richiedente dimostri in contraddittorio l'impossibilità tecnica di una localizzazione alternativa. <u>Per lobo principale si intende il volume</u> emissivo al limite di 3V/m..
- I nuovi impianti devono essere installati in modo tale da avere <u>il centro elettrico</u> degli elementi radianti ad una distanza superiore a 25 metri dai bersagli sensibili ad essi prospicienti; tale limitazione viene derogata nel caso in cui il richiedente dimostri in contraddittorio l'impossibilità tecnica di una localizzazione alternativa.
- E' vietata l'installazione di impianti <u>sia nei sottotetti e locali tecnologici</u> sia su coperture che prospettano direttamente su residenze appartenenti allo stesso edificio.

Per bersagli sensibili si intendono edifici ed aree che prevedono la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e le diverse strutture scolastiche, sanitarie ed assistenziali.

ART. 4- PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI

Entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori di rete di telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Sindaco ed all'ARPA un piano di localizzazione con la descrizione dello sviluppo e/o modificazione dei sistemi da loro gestiti; tale piano dovrà contenere l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e le scelte circa l'ottimizzazione dei diversi impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

E' esclusa l'installazione di impianti che non siano compresi nel piano di localizzazione annuale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune pubblicizza le istanze pervenute, con comunicazione esposta all'albo per un tempo di 15 giorni; viene inoltre fissato il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione, per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione degli impianti.

Al fine di valutare le informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle eventuali osservazioni pervenute, dovrà essere istruita una specifica pratica per ciascun piano presentato.

Le pratiche saranno istruite dall'ufficio ecologia e dovranno contenere:

- i dati riguardanti l'ente gestore dell'impianto;
- indicazione delle aree di ricerca per le nuove installazioni con le valutazioni in merito alla compatibilità rispetto alla definizione del vigente piano delle aree ;
- considerazioni in merito alle osservazioni eventualmente pervenute ;
- valutazione di eventuali ipotesi alternative nella scelta dei siti da sottoporre all'attenzione dei richiedenti;
- indicazione di eventuali prescrizioni.

Sulla base delle informazioni pervenute saranno infine promossi gli incontri necessari con gli enti richiedenti al fine di definire gli specifici punti di installazione e di razionalizzare la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con proposte di coubicazione e condivisione degli stessi.

<u>Gli incontri finalizzati alla definizione del piano di installazione annuale saranno</u> convocati entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

ART. 5- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Sono soggetti ad obbligo di comunicazione al Sindaco tutti i titolari di esercizio di impianti come di seguito elencati:

- 1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 Watt;
- 2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
- 3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazioni (come definite art. 4 comma 1 Regolamento Regionale 19-11-2001 N° . 6).
- 4. I diversi impianti di reti pubbliche di comunicazione.

Le comunicazioni devono contenere le informazioni come indicate nel Regolamento Regionale 19-11-2001 N°. 6 agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Vi è l'obbligo di comunicare al Sindaco ogni variazione di titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura o messa "fuori servizio".

Le comunicazioni come al comma precedente devono essere effettuate dal titolare dell'impianto entro dieci giorni dalle citate variazioni.

I moduli da utilizzare per le comunicazioni sono quelli riportati in allegato1 (variazione di titolarità dell'impianto), allegato2 (variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle

modalità d'impiego dell'impianto), allegato3 (disattivazione dell'impianto) del Regolamento Regionale 19-11-2001 N° 6 .

ART. 6- PROCEDURE PER IMPIANTI TRA 7 E 20 WATT.

Per le installazioni di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 e minore o uguale a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, è richiesta la denuncia di inizio attività da presentarsi con le informazioni e documentazione tecnica come indicata nel modello B dell'allegato 13 del D.Lgs. 259/2003.

ART. 7- PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI SUPERIORI AI 20 WATT

L'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione, non compresi in quelli indicati nei precedenti art. 5 e art. 6, sono soggetti a specifica autorizzazione.

Il titolare dell'impianto deve inviare al Sindaco istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione come indicata all'art. 7 comma 2 lettere a,b,c,d,e,f,g,h della Legge Regionale n° 11 del 11-05-2001.

L'autorizzazione sarà concessa solo a seguito di parere favorevole espresso dall'ARPA competente per territorio.

Il Sindaco conclude il procedimento <u>autorizzatori</u>o entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandolo al titolare <u>dell'istanza</u> ed all'ARPA; l'autorizzazione alla installazione può essere condizionata da specifiche prescrizioni, la cui inottemperanza è motivo di revoca.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, <u>entro novanta giorni dal loro</u> ricevimento, non sia stato comunicato un provvedimento espresso.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Entro 10 giorni dall'entrata in servizio dell'impianto , il titolare dovrà inviare apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA , dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato <u>e l'osservanza delle eventuali prescrizioni; il modello da utilizzare per la citata comunicazione è quello riportato nell'allegato 4 del regolamento regionale del 19-11-2001 n° 6.</u>

Vi è l'obbligo di comunicare al Sindaco ogni variazione di titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche <u>o delle modalità d'impiego</u>, <u>nonché della sua disattivazione o messa in "fuori servizio"</u>, <u>come disposto dall.art. 7 commi 7, 8 e 9 della L.R. 11/01.</u>

La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dalle citate variazioni ; i modelli da utilizzare per le comunicazioni sono quelli riportati in allegato 5 (dichiarazione di variazione di titolarità dell'impianto), allegato6(disattivazione dell'impianto) allegato7(variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto) del Regolamento Regionale 19-11-2001 N° 6 .

Nel caso di verifica di difformità dell'impianto rispetto alle dichiarazioni fornite dal titolare nella istanza di autorizzazione, il Sindaco dispone, con ordinanza contingibile ed urgente, il ripristino delle condizioni previste dall'autorizzazione ed il divieto di utilizzazione dell'impianto stesso; in caso di inottemperanza, trascorsi trenta giorni, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 8- IMPIANTI TEMPORANEI PER LA TELEFONIA MOBILE

Per gli impianti temporanei per la telefonia mobile con potenza non superiore a 20 Watt, si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Per gli impianti temporanei per la telefonia mobile con potenza superiore a 20 Watt, si applicano le procedure previste dall'art. 7 del presente regolamento.

ART. 9- REGIME TRANSITORIO PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti già in esercizio di cui art. 6 della Legge Regionale 11-05-2001 n° 11 devono presentare apposita comunicazione al Sindaco con le procedure indicate all'art. 5 del presente regolamento.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti già installati prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11-05-2001 n° 11, devono presentare apposita DIA o istanza di autorizzazione all'esercizio con le modalità previste dagli art. 6 e 7 del presente regolamento. Fatta eccezione per un motivato dissenso di una Ammistrazione nell'ambito della conferenza di servizi, le diverse istanze presentate si intendono accolte se, entro novanta giorni, non viene comunicato alcun provvedimento di diniego.

I titolari di impianti per le telecomunicazioni in possesso di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11-05-2001 n $^{\circ}$ 11, può chiedere, con specifica istanza al Sindaco, la conferma dell'autorizzazione anche ai sensi della <u>vigente normativa</u>.

Alla richiesta della conferma di autorizzazione all'esercizio di un impianto , deve essere allegata la documentazione come prevista al comma 2 dell'art. 7 Legge Regionale 11-05-2001 n° 11.

Fatta eccezione per un motivato dissenso di una Amministrazione nell'ambito della conferenza di servizi, le istanze di conferma di autorizzazione si intendono accolte se entro novanta giorni non viene comunicato alcun provvedimento di diniego.

Tutti gli oneri relativi ad attività tecnica ed istruttoria sono a carico del titolare dell'impianto.

ART. 10- RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'attività tecnica strumentale di verifica dei limiti e dei valori di esposizione della popolazione è svolta dalla competente struttura ARPA; in caso di verifica del superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, la struttura ARPA ne da comunicazione al Sindaco.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o degli impianti che concorrono al superamento dei limiti, <u>la sospensione temporanea dell'attività</u>, fino all'attuazione di adeguati interventi di risanamento.

Gli interventi come al comma precedente devono essere completati entro sei mesi dalla comunicazione delle prescrizioni ed effettuati con adeguate misure tecniche sotto la responsabilità dei titolari degli impianti.

In caso di inerzia dei titolari degli impianti oggetto di bonifica , il Sindaco, sentita l'ARPA, dispone la sospensione <u>definitiva</u> dell'attività degli impianti <u>e</u> la revoca dell'autorizzazione.

"Fermo restando la possibilità per ciascun cittadino di presentare eventuale esposto al fine di richiedere una verifica strumentale dalla competente ARPA, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione un budget annuale, pari al 30% dei canoni di affitto percepiti per ospitare gli impianti di telecomunicazione, con lo scopo di effettuare verifiche strumentali aggiuntive sul territorio comunale. Le misure dovranno essere condotte da enti terzi certificati. Le aree oggetto di monitoraggio saranno scelte in collaborazione con comitati riconosciuti o singoli cittadini aventi sede o residenti nel Comune di Magenta. Tutti i dati dei rilievi strumentali saranno a dispozione, presso il competente uffico ecologia, per la libera consultazione da parte dell'intera cittadinanza..

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione (come definite nel Piano delle Aree parte integrante del presente Regolamento), devono comunicare al Sindaco i piani di adeguamento alla nuova regolamentazione urbanistica come definita agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. I tempi di delocalizzazione in aree idonee rispetto alla nuova regolamentazione urbanistica, sono fissati in 24 mesi.

ART. 11-TUTELA DELLA POPOLAZIONE

Fermo restando la possibilità per ciascun cittadino di presentare eventuale esposto al fine di richiedere una verifica strumentale dalla competente ARPA, l'Amministrazione Comunale

metterà a disposizione un budget annuale, pari al 30% dei canoni di affitto percepiti per ospitare gli impianti di telecomunicazione, con lo scopo di effettuare verifiche strumentali aggiuntive sul territorio comunale. Le misure dovranno essere condotte da enti terzi certificati. Le aree oggetto di monitoraggio saranno scelte in collaborazione con comitati riconosciuti o singoli cittadini aventi sede o residenti nel Comune di Magenta. Tutti i dati dei rilievi strumentali saranno a dispozione, presso il competente uffico ecologia, per la libera consultazione da parte dell'intera cittadinanza..

Tutte le aree di competenza dei diversi impianti ed apparati asserviti, devono essere adeguatamente delimitate , interdette all'accesso di persone non autorizzate ed opportunamente segnalate con specifica segnaletica.

Entro il 30 novembre di ogni anno, i titolari degli impianti presenti sul territorio comunale inviano comunicazione scritta al Sindaco, con la dichiarazione delle attività di manutenzione svolte nel corso dell'anno.

ART. 12-SANZIONI

In caso di mancata delimitazione e segnalazione delle zone interdette alla popolazione di cui al penultimo comma dell'art. 11 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemilasessantasei a Euro cinquemilacentosessantacinque.

L'esercizio di impianti in mancanza di autorizzazione ai sensi art. 7 della Legge Regionale 11-05-2001, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre alla sanzione amministrativa da Euro quattromilacentotrentadue a Euro diecimilatrecentoventinove.

La mancata comunicazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11-05-2001, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa fino a Euro cinquecentosedici.

La mancata comunicazione degli interventi di manutenzione effettuati nel corso dell'anno come indicato all'art. 11 del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fino a Euro cinquecentosedici.

Salvo il fatto che costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni elettromagnetiche di impianti presenti sul territorio comunale, il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro milletrentatrè(1033,00) a Euro trecentonovemilaottocentosettantaquattro(309874,00).

ART. 13- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, regolamenti, circolari, delibere, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

ART. 14- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi della vigente normativa.